



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

Ai Dirigenti
Uffici Ambiti Territoriali del Veneto

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche
di ogni ordine e grado

e p.c. Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.
Area Istruzione e Ricerca - Dirigenti Scolastici

Ai Rappresentanti Regionali OO.SS.
Comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico con decorrenza 1/9/2025.
D.M. n. 188 del 25 settembre 2024 e nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024.

Si trasmettono il D.M. n. 188 del 25 settembre 2024 e la nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024 con i quali vengono regolamentate le cessazioni dal servizio del personale scolastico a decorrere dal 1° settembre 2025.

Cessazioni dal servizio personale docente, educativo ed A.T.A

Si evidenzia il termine del **21 ottobre 2024** per la presentazione delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modifiche e integrazioni, ovvero per raggiungere il minimo contributivo. Il medesimo termine deve essere osservato anche dai dipendenti che, avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.

Entro la medesima data del 21 ottobre 2024 gli interessati hanno facoltà, tramite *Polis* di revocare le istanze di cessazione già inoltrate.

Tutte le istanze possono essere presentate a decorrere dal 27 settembre 2024.

Le domande di cessazione dal servizio devono essere inoltrate tramite la procedura web Polis "**Istanze on line**" del sito internet del MIM (**POLIS - Istanze OnLine - MIM (istruzione.it)**). La funzione permette la compilazione di sei istanze separate: la prima riguarda le tipologie di cessazione ordinarie; la seconda, la terza, la quarta, la quinta e la sesta riguardano esclusivamente le opzioni cosiddette "quota 100", "quota 102", "quota 103", "pensione anticipata flessibile" e "opzione donna". In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione quota 100 o 102 o 103 o "pensione anticipata flessibile" o "opzione donna", queste ultime verranno considerate in subordine alla prima istanza.

Le domande di trattenimento in servizio ai sensi dell'art.1, comma 257, della legge 208/2015, modificato dall'art.1 comma 630 della legge 27 dicembre 2017 n.205 devono essere presentate all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma polis, **entro il medesimo termine del 21 ottobre 2024**.

Le domande di pensione, secondo le indicazioni riportate nella citata nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024, dovranno essere, invece, **inviate direttamente all'ente previdenziale (INPS), esclusivamente** attraverso le seguenti modalità:

- 1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto utilizzando uno dei seguenti sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati dall'INPS:
 - a) sistema pubblico di identità digitale (SPID)
 - b) carta d'identità elettronica (CIE)
 - c) carta nazionale dei servizi (CNS)

e-mail: drve.ufficio3@istruzione.it C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Tel. 041/2723111-107-127-131-130-132



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

- 2) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (n. 803164);
- 3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato.

Si richiama infine l'attenzione delle SS.LL. su alcuni punti della predetta nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024

• **Applicazione dell'articolo 72 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008 (Personale dirigente, docente, educativo ed ATA)**

Come noto, il decreto legge n.90/2014, convertito con modificazioni dalla legge 114/2014, **ha abolito l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età** di cui all'art. 509 - comma 5 - del D.Lgs. 297/94, lasciando invece invariato il comma 3 del predetto art. 509 che disciplina i trattenimenti in servizio **per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.**

L'art. 1, comma 257, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificato dall'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2017, n. 20, ha tuttavia previsto che il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, possa chiedere di essere trattenuto in servizio per non più di tre anni. Il trattenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico o dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, nel caso di istanza presentata dai dirigenti scolastici.

Rispetto a quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 509 del D.Lgs. 297/94 si precisa che nel 2025 permarranno in servizio i soli soggetti che, avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2025, non sono in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data e non hanno presentato domanda di cessazione tramite POLIS.

• **Limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio**

Si ricorda che l'art. 2, comma 5, del D.L. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge 125/2013, ha statuito che il limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio rimane fissato **a 65 anni.**

Pertanto, i dipendenti che raggiungano i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) entro il 31 agosto 2025, dovranno essere obbligatoriamente collocati a riposo al compimento del predetto limite ordinamentale dei 65 anni. Il predetto personale è comunque tenuto a presentare la domanda di pensione all'INPS.

Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2025, la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell'interessato.

• **Gestione delle Istanze**

L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sarà effettuato da parte delle sedi competenti dell'INPS sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone periodico riscontro al MIM, per la successiva comunicazione al personale, **entro il 22 aprile 2025.**

Per la regolarità del procedimento amministrativo le cessazioni dovranno essere registrate a SIDI con l'apposita funzione solo **dopo** l'accertamento del diritto a pensione da parte dell'INPS.

Gli Uffici Ambiti Territoriali sono tenuti a provvedere, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio a decorrere dal 1° settembre 2025, all'esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatto e computo prodotte entro il 31.8.2000 non ancora definite; i provvedimenti cd "ante subentro" dovranno essere definiti e inviati alle sedi Inps, con cadenza settimanale e comunque entro il termine ultimo del 10 gennaio 2025.

Le posizioni relative a tutti i pensionandi dovranno essere progressivamente sistemate entro la predetta data del 10 gennaio 2025.



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
DIREZIONE GENERALE
Ufficio III - Personale della scuola
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre

• **APE sociale – Pensione anticipata per i lavoratori precoci**

La nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024 precisa che il personale interessato all'accesso all'APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci, potrà presentare domanda di cessazione dal servizio, dopo il riconoscimento delle condizioni di accesso da parte dell'INPS, in formato analogico o digitale entro il **31 agosto 2025**.

Si rimanda all'attenta lettura della nota succitata in merito all'introduzione di alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale.

• **Trattamenti previdenziali – TFS (trattamento di fine servizio) e TFR (trattamento di fine rapporto)**

Si rimanda all'attenta lettura della nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024.

Flusso di informazioni fra INPS e MIM

La necessaria attività di completamento della posizione assicurativa di cui al punto "Gestione delle Istanze", sia con riguardo agli adempimenti degli UAT che delle istituzioni scolastiche, risulta propedeutica alla certificazione, da parte dell'INPS, del diritto a pensione del dipendente.

In merito, si precisa che è previsto l'utilizzo esclusivo **dell'applicativo Nuova Passweb** che rappresenta l'unico strumento di scambio di dati fra l'istituto e le pubbliche Amministrazioni.

Si precisa che le indicazioni contenute nella nota MIM prot.n.150796 del 25 settembre 2024 in merito all'utilizzo di Polis, Nuova Passweb, TFS – TFR sono valide anche per le cessazioni dei Dirigenti scolastici, nell'unica eccezione del termine di presentazione della domanda di cessazione dal servizio che l'art.12 del C.C.N.L. per l'Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010 fissa al **28 febbraio 2025**. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro oltre il termine di cui sopra non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Per quanto attiene, infine, l'assistenza alle istituzioni scolastiche questa si attuerà secondo le procedure già consolidate nei territori provinciali durante gli scorsi anni scolastici, con il coordinamento degli Uffici di Ambito Territoriale competenti.

Si ringrazia per la costante collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Bussetti

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.*

il